

Allegato "A" al rep.n. 12879/10656

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"ANOTHER WORLD FOUNDATION"**

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata **"ANTOHER WORLD FOUNDATION"**, in forma abbreviata **"AWF"**.

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione **"ANOTHER WORLD FOUNDATION ETS"**, in forma abbreviata **"AWF ETS"**. In caso di cancellazione da tale registro l'acronimo **"ETS"** si intenderà e verrà automaticamente eliminato dalla denominazione.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Pordenone, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, unità locali operative, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di cui al comma precedente.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 117/2017);

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 117/2017);

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 117/2017);

d) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 117/2017);

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 117/2017);

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 5, comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 117/2017);

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1 lett. l) del D.Lgs. n. 117/2017);

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, comma 1 lett. n) del D.Lgs. n. 117/2017);

i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (art. 5, comma 1 lett. o) del D.Lgs. n. 117/2017);

j) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1 lett. r) del D.Lgs. n. 117/2017);

k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 5, comma 1 lett. u) del D.Lgs. n. 117/2017);

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e

i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1 lett. w) del D.Lgs. n. 117/2017);

m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1 lett. z) del D.Lgs. n. 117/2017).

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione conferito in denaro in sede di costituzione della Fondazione, di valore pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Aderenti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma ef-

fettuati dai Fondatori, dagli Aderenti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;

- Aderenti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno otto giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro, che ha un dovere di riservatezza, può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono "Fondatori" coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

ART. 9

ADERENTI

9.1 Possono divenire "Aderenti" le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione dell'Aderente è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Aderenti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea dei Fondatori, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, gli Aderenti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di tre mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio degli Aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti;

- il Comitato Scientifico.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore o Segretario Generale e la Segreteria Amministrativa.

11.3 I componenti degli organi della Fondazione possono intervenire nei rispettivi organi anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il loro voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

11.4 Per tutti i rapporti con la Fondazione, il domicilio dei membri, degli amministratori, dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, se nominati, nonché dei componenti del Comitato Scientifico è quello che risulta dalla loro comunicazione all'atto dell'assunzione della relativa qualità o carica, od eventualmente - ove si provveda all'iscrizione della Fondazione - dal Registro delle Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

ART. 12

ASSEMBLEA DEI FONDATORI

12.1 L'Assemblea dei Fondatori è composto dai Fondatori.

12.2 L'Assemblea dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- 2) approva i Regolamenti relativi alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quelli relativi all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 4) nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 5) nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- 6) nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- 7) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità;
- 8) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'ag-

giornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;

9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

10) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea";

11) propone al consiglio di Amministrazione eventuali nominativi da inserire nel Comitato Scientifico.

12.4 L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o da almeno da due quinti dei Fondatori, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

ART. 13

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI

13.1 L'Assemblea dei Fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei quattro quinti dei membri.

13.2 In seconda convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita con la presenza dei tre quinti dei membri. Nel caso delle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al precedente art. 12.3 nn. 3), 4), 5), 6), 8) e 9) è richiesta la presenza di quattro quinti dei membri.

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei tre quinti dei membri. Nel caso delle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al precedente art. 12.3 nn. 3), 4), 5), 6), 8) e 9) è richiesto il voto favorevole di quattro quinti dei membri

ART. 14

CONSIGLIO DEGLI ADERENTI

14.1 Qualora siano ammessi Aderenti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituito il Consiglio degli Aderenti. Il Consiglio degli Aderenti è costituito da tutti gli Aderenti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 Il Consiglio degli Aderenti:

- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero

da individuarsi;

- formula pareri consultivi sui Regolamenti della Fondazione;
- propone al consiglio di Amministrazione eventuali nominativi da inserire nel Comitato Scientifico.

14.3 Il Consiglio degli Aderenti è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o da almeno da due quinti dei Fondatori, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni del Consiglio degli Aderenti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 15

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEGLI ADERENTI

15.1 Il Consiglio degli Aderenti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli Aderenti.

15.2 In seconda convocazione il Consiglio degli Aderenti è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Aderente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Fondatori in occasione della nomina.

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri, che possono essere anche non membri della Fondazione, restano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea dei Fondatori all'atto della loro nomina fino ad un massimo di 5 (cinque) anni, e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato in qualsiasi momento e senza preavviso dall'Assemblea dei Fondatori.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Fondatori provvederà a sostituirli. I consiglieri così nominati

restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. Esso è quindi investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, i Regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- nomina i membri del Comitato Scientifico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre conferire a direttori o dirigenti e terzi, i poteri per lo svolgimento di singoli affari o determinate categorie di affari.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare a terzi l'adempimento - anche in via del tutto esclusiva - di determinati, specifici obblighi di natura pubblicistica, con la correlativa attribuzione di poteri-doveri, attraverso il rilascio di apposite procure che prevedano - nell'ambito della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di tutela dell'ambiente ed in particolare degli scarichi civili e industriali, idrici ed atmosferici, di sicurezza dei serbatoi contenenti liquidi e gas in pressione, di depositi di oli minerali, di impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) e di prevenzione degli incendi e ogni altra materia delegabile dalla legge per tempo vigente - il conferimento di specifici incarichi.

16.11 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualun-

que mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.12 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei membri in carica.

Servirà il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei componenti dell'organo amministrativo in carica per l'approvazione di tutte le operazioni che impegnino la società per un valore superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e per le seguenti operazioni:

- acquistare, vendere, affittare, permutare beni immobili, aziende o rami di azienda;
- contrarre mutui e finanziamenti a medio e lungo termine;
- aprire conti correnti passivi;
- rilasciare garanzie di qualsiasi tipo, reali e non, per impegni della società e di terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale, della Fondazione;
- obbligare cambiariamente la società mediante l'emissione di pagherò e l'accettazione di tratte passive;
- assumere e concedere qualsiasi partecipazione ed interesse;
- acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni di ipoteche.

16.13 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.14 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VICE PRESIDENTE

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha poteri gestori autonomi ed ha la legale rappresentanza e la firma dell'ente di fronte ai terzi.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 L'Assemblea dei Fondatori può nominare fra i componenti del Consiglio di Amministrazione un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento con poteri di firma e rappresentanza, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea dei Fondatori nomina anche un Revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

18.4 Il Sindaco Unico ed il Revisore legale dei conti restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

ART. 19

Comitato Scientifico

19.1 Il Comitato Scientifico è composto da un numero aperto di componenti nominati in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione tra persone, anche non membri della Fondazione, che si sono distinte nei settori di attività della Fondazione o che possano ampliare la diffusione delle medesime e più in generale delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione.

19.2 Ciascun componente resta in carica fino a sue dimissioni o revoca del Consiglio di Amministrazione.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente del Comitato Scientifico che resta in tale carica fino a sue dimissioni o revoca del Consiglio di Amministrazione.

19.4 Il Comitato Scientifico o anche ciascun suo componente singolarmente formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

19.5 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal suo Presidente o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o da almeno da due quinti dei Fondatori, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

19.6 Il Comitato Scientifico si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Aderenti.

19.7 In seconda convocazione il Comitato Scientifico è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

19.8 Ogni componente del Comitato Scientifico ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

19.9 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato Scientifico o in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presiden-

te, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

19.10 Delle riunioni del Comitato Scientifico è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 20

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

20.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

CLAUSOLA DI RINVIO

21.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato Alessandro Da Re

Firmato Marco Giacomini

Firmato Metali Alvi

Firmato Giulio Di Lorenzo

Firmato Marco Zanussi

Firmato Alberto Cimolai

Firmato Patrizia Gallo teste

Firmato Ambra Osmanai teste

Firmato Orazio Greco Notaio (Impronta del Sigillo)

E' copia, stesa su facciate, conforme all'originale nei miei atti, che rilascio in esenzione dalle tasse di bollo per gli usi previsti dall'art. 5 della tabella allegato "B" al D.P.R. 26-10-1972 N. 642.

Pordenone 20 aprile 2022